

**- SCHEMA DI CONTRATTO -**

per il servizio di attività di ricerca mediante l'analisi dei risultati di modelli bio-geo-chimici sul bacino del Mar Mediterraneo, da eseguire per l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

**FRA**

l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito per brevità indicato anche "ISMAR-CNR" e/o "Stazione appaltante"), codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, con sede in Venezia, Arsenale – Tesa 104, Castello 2737/F, C.A.P. 30122, rappresentato dal Dott. Fabio Trincardi, nella sua qualità di Direttore, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente CNR N. 95 Prot. N. 3940 del 23 settembre 2008,

E

l'operatore economico "....." (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), codice fiscale ....., partita IVA ....., con sede legale in ..... (....), via ..... n. ...., C.A.P. ...., rappresentato da ....., nato/a il ....., codice fiscale ....., nella sua qualità di Legale rappresentante, giusta .....

**P R E M E S S O**

- che con Determina a contrarre del Direttore ISMAR-CNR Prot. N. .... del ....., è stato autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia del servizio di attività di ricerca mediante l'analisi dei risultati di modelli bio-geo-chimici sul bacino del Mar Mediterraneo;

- che in base alle risultanze della predetta procedura, riportate negli appositi verbali della Commissione Giudicatrice in data ....., è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio l'operatore economico .....

- che con Provvedimento del Direttore ISMAR-CNR Prot. N. .... del ....., è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di cui trattasi all'operatore economico .....

- che l'operatore economico ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla

Stazione appaltante ai fini della stipula del presente contratto.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

quale parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati, l'offerta tecnica dell'operatore economico del ..... Prot. CNR N. .... del .....nonché la sua offerta economica del ..... Prot. CNR N. .... del .....

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Forma oggetto del presente contratto il servizio di attività di ricerca mediante l'analisi dei risultati di modelli bio-geo-chimici sul bacino del Mar Mediterraneo, da eseguire per ISMAR-CNR.

#### **ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

In generale, l'operatore economico dovrà effettuare l'esplorazione del ruolo della variabilità del clima e del cambiamento climatico su circolazione marina e distribuzione di caratteristiche bio-geo-chimiche, finalizzata a conoscere come questi potenziali cambiamenti possono condizionare la progettazione di reti di aree marine protette.

In particolare, le attività che dovranno essere eseguite dall'operatore economico sono nel seguito elencate:

Il prodotto atteso ha forma di rapporto tecnico, che riassumerà i risultati dell'elaborazione dei risultati di un modello biogeochimico tridimensionale di ultima generazione dell'intero Mar Mediterraneo con una risoluzione orizzontale minima adeguata a risolvere la dinamica di mesoscala (e comunque almeno 1/8 di grado); la risoluzione verticale dovrà essere tale da rappresentare accuratamente la dinamica dello strato superficiale ben mescolato e i processi di mescolamento e stratificazione. Il modello utilizzato dovrà essere in grado di risolvere i livelli trofici più bassi, di descrivere la quota multi nutrienti per tipi funzionali di plancton, e dovrà possedere una formulazione del microbial loop. Il modello dovrà fornire, per il passato e per gli scenari futuri sopra menzionati, le stime migliori di dati chiave di carattere biogeochimico quali nutrienti inorganici,

clorofilla, flussi di carbonio.

Dovranno inoltre essere fornite variabili importanti quali la profondità dello strato ben mescolato, la posizione orizzontale e verticale del massimo di clorofilla sottosuperficiale integrata per sottobacini.

L'intervallo temporale del data set dovrà rappresentare la migliore stima delle variabili suindicate nel periodo 2000-2010, cui dovrà aggiungersi la proiezione futura per i prossimi 30 (trenta) anni. Quest'ultimo scenario futuro dovrà essere basato sulle proiezioni "IPCC"- Intergovernmental Panel on Climate Change A1b Business As Usual" definite nel progetto "SESAME" e usate anche nel progetto "MedSea", o su quelle di scenari più avanzati ove disponibili.

Il rapporto già richiamato, dovrà:

- essere basato, specificamente, sull'elaborazione su scala mensile, stagionale e annuale dei risultati, su una suddivisione del Mediterraneo in sottoregioni in numero non inferiore a 15, che contengano ciascuno almeno una serie temporale delle variabili sopra citate;

- essere redatto in lingua inglese e contenere la descrizione della variabilità stagionale e interannuale e dei trend a lungo termine delle variabili sopra elencate, sarà introdotto da una breve ricognizione della letteratura scientifica su tali variabilità.

Oltre al rapporto sopra richiamato, si richiede la disponibilità dei dati utilizzati per produrre i risultati in esso contenuti, in formato "netcdf", mediati su una griglia da definire a risoluzione non inferiore a 2 gradi x 2 gradi e cadenza temporale non inferiore alla settimanale.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere all'operatore economico ulteriori dettagli ed "expert opinions" formulate sulla base dei risultati di cui sopra.

#### **ARTICOLO 4 – TERMINI DELLE ATTIVITA'**

Le attività di cui trattasi dovranno essere eseguite entro 12 (dodici) mesi di calendario decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

#### **ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo del servizio del presente contratto è di € ..... (diconsi euro ...../...) al netto dell'I.V.A. L'importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

## **ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO I.V.A.**

L'acquisizione del servizio di cui al presente contratto viene effettuata in esecuzione del contratto di ricerca stipulato con la U.E., Grant agreement n. 287844 - COCONET, "*Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential*", e pertanto, per la quota del 75% dell'imponibile rientra nel regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 72 comma 3, punto 3) del DPR 633/72 così come chiarito dalla nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2006/19016 del 21 marzo 2006.

Il restante importo dovrà, invece, essere assoggettato ad I.V.A. nella misura del 21%.

## **ARTICOLO 7 - ONERI PER LA SICUREZZA**

Il presente contratto non prevede l'esecuzione di servizi svolti all'interno della Stazione appaltante e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono non essendoci rischi da interferenze. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 Marzo 2008.

## **ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui trattasi. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

## **ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ**

L'operatore economico si impegna fin d'ora al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 "Testo unico Sicurezza Lavoro" e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra, l'operatore economico:

a) sarà responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti nonché all'operatore economico medesimo, ed è tenuto al risarcimento degli stessi. La Stazione appaltante e tutto il suo personale si intenderanno esonerati da qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento del servizio.

b) Si impegna fin d'ora a sollevare la Stazione appaltante ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare la Stazione appaltante medesima ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del servizio.

c) Dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, valida per l'intera durata contrattuale.

#### **ARTICOLO 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento dell'importo contrattuale sarà eseguito per "stati di avanzamento lavori" con la seguente tempistica:

- 1° SAL per la percentuale del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla verifica di regolare esecuzione della definizione dei dettagli relativi agli scenari di simulazione;

- 2° SAL per la percentuale del 70% (settanta per cento) dell'importo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla verifica di regolare esecuzione dei rapporti consegnati e **comunque non prima del 30 Novembre 2013;**

- saldo per la percentuale del 10% (dieci per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolare esecuzione finale e **comunque non prima del 1° Gennaio 2016.**

Il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:....., e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (p.es. DURC) nonché a fronte della presentazione, unitamente alla prima fattura, della Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta pari allo 0,50 per cento che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di regolare esecuzione previo rilascio del DURC.

## **ARTICOLO 11 –VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE**

La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di consegna delle singole prestazioni richiamate all'articolo 10 del presente contratto.

## **ARTICOLO 12 – EMISSIONE FATTURE**

L'operatore economico emetterà le fatture riportanti:

a) intestazione:

CNR-ISMAR – U.O.S. POZZUOLO DI LERICI  
FORTE SANTA TERESA  
19032 LA SPEZIA  
P.IVA: 0211831106

b) il CIG 488458570D

d) il riferimento al presente contratto;

e) l'aliquota IVA come indicato all'articolo 6 del presente contratto.

## **ARTICOLO 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

13.1 L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

13.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

13.3 L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 14 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'operatore economico ha prestato deposito cauzionale definitivo pari a € ..... (diconsi euro ...../....) corrispondente al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 113 D. Lgs 163/2006, nella forma di ..... n. .... emessa da..... Detta polizza è prodotta nelle forme richieste e precisamente è munita della clausola "a prima richiesta", con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'articolo 1957 comma 2 c.c., nonché con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.

La cauzione dovrà restare vincolata per l'intera durata contrattuale e comunque fino a che la Stazione appaltante emetterà comunicazione di svincolo, subordinatamente all'esatto adempimento da parte dell'operatore economico di tutte le obbligazioni del contratto.

### **ARTICOLO 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dalla Stazione appaltante all'operatore economico, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di quindici giorni solari, dalla ricezione della singola contestazione.

Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, le penali saranno definitivamente applicate.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Si prevede una penale, che verrà determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di € 20,00 (venti/00) fino ad un massimo di € 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento previsto nel presente contratto e per ogni singola contestazione, nel caso l'operatore economico non garantisca gli adempimenti nei termini riportati all'articolo 4 del presente contratto.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del singolo contratto.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

### **ARTICOLO 16 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del presente contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'operatore economico medesimo, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione appaltante.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'operatore economico.

#### **ARTICOLO 17 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL**

Nell'esecuzione del servizio l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici di servizi oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

#### **ARTICOLO 18 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010. n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni qualora l'operatore economico non utilizzi il conto corrente dedicato di cui all'art. 13 del presente contratto per i movimenti finanziari relativi al contratto stipulato.

Restano a carico dell'operatore economico medesimo, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico

dell'operatore economico;

e) violazione legislazione antimafia;

f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;

h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguito il servizio.

#### **ARTICOLO 19 - RECESSO UNILATERALE**

La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **ARTICOLO 20 - VIGILANZA E CONTROLLI**

La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante lo svolgimento del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

## **ARTICOLO 21 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI**

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, l'operatore economico è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie";
- dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche per quanto applicabile;
- del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"".

Il contratto è disciplinato, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile per quanto applicabili nonché da quelle contenute nel Disciplinare di gara.

## **ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione appaltante provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del Stazione appaltante, ivi inclusa la gestione del presente contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento

è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del contratto di ogni singolo lotto, saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello di Roma.

### **ARTICOLO 24 – DOMICILIO ELETTO**

Per la notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente contratto, l'operatore economico elegge il domicilio presso la propria sede legale in ..... Via ..... P.E.C. Posta Elettronica certificata.....

L'operatore economico medesimo è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

-----  
Il presente contratto si compone di numero undici pagine e ventiquattro articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

-----  
*PER L'ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DEL CNR*  
....., lì.....

PER L'OPERATORE ECONOMICO  
....., lì .....

---

### **CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'operatore economico approva specificamente i seguenti articoli: 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 23.

PER L'OPERATORE ECONOMICO  
....., lì.....